

CORRIERE DEL VENETO - VE

Data: 18.12.2025 Pag.: 8
 Size: 35 cm2 AVE: € .00
 Tiratura:
 Diffusione:
 Lettori:



Bacino delle Alpi orientali

Scontro sulla nomina Ok del Tar a Vinciguerra

Il Tar del Veneto, accogliendo le tesi dell'avvocato Guido Barzazi, ha confermato la nomina di Domenico Vinciguerra a dirigente all'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali. A ricorrere contro l'atto era stato Michele Ferri, già dirigente di seconda fascia dell'ente. I giudici hanno riconosciuto come requisito dei 5 anni di servizio come dirigente anche l'attività svolta da Vinciguerra per l'Usl di Bologna.

Homepage > Triveneto > Triveneto Legal Chronicle >

Concorso per dirigente all'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali: il TAR Veneto conferma la nomina di Domenico Vinciguerra

Concorso per dirigente all'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali: il TAR Veneto conferma la nomina di Domenico Vinciguerra



🕒 Dicembre 23, 2025 👤 Massimo Casagrande

🏷️ Tagged: 12-23-2025 Barzazi Studio Legale Benelli Cino
Bianchini Busetto Munari Cino Benelli Ferri Michele
Francesca Busetto Guido Barzazi Vinciguerra Domenico



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, ha respinto integralmente il ricorso proposto dall'ing. Michele Ferri, assistito dagli avvocati Cino Benelli e Francesca Busetto, contro l'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e nei confronti dell'ing. Domenico Vinciguerra assistito dall'avvocato Guido Barzazi del foro di Venezia, confermando la legittimità della procedura concorsuale per la copertura di un posto di dirigente di prima fascia dell'Area Tecnica e la nomina del dott. Vinciguerra quale vincitore del concorso.

L'ing. Ferri – già dirigente di seconda fascia in servizio presso la stessa Autorità – aveva impugnato il bando, gli atti di gara, le valutazioni della Commissione e il decreto di approvazione della graduatoria finale, contestando da un lato il possesso, in capo al dott. Vinciguerra, del requisito dei cinque anni di servizio nelle funzioni dirigenziali presso pubbliche amministrazioni, dall'altro la correttezza delle valutazioni delle prove scritte e orali, nonché vari profili di composizione e funzionamento della Commissione, fino ad arrivare alle modalità di gestione informatica del concorso.

Con una motivazione ampia e articolata, il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure. In particolare, il Collegio ha chiarito che il requisito dei "cinque anni di servizio nelle funzioni dirigenziali delle pubbliche amministrazioni" va interpretato in coerenza con l'art. 28-bis del d.lgs. 165/2001 e con la disciplina della dirigenza sanitaria: rientrano nel computo non solo gli incarichi che comportano la direzione di una struttura complessa o semplice, ma anche gli incarichi di natura professionale, consulenziale, ispettiva e di controllo propri della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che l'esperienza svolta dal dott. Vinciguerra come dirigente ingegnere presso l'Azienda USL di Bologna è stata correttamente valutata quale servizio dirigenziale utile ai fini del bando.

Il Tribunale ha inoltre ribadito l'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alle Commissioni di concorso nella valutazione delle prove, limitando il sindacato del giudice amministrativo ai soli casi di manifesta illogicità, travisamento o errore macroscopico: nel caso di specie, né alcune imprecisioni nei richiami normativi né errori di battitura negli elaborati del controinteressato sono stati ritenuti idonei a incrinare il giudizio complessivo positivo espresso dalla Commissione, anche alla luce del tempo ristretto e delle modalità informatizzate di svolgimento delle prove.

Sono state respinte anche le doglianze relative alla composizione e all'operato della Commissione (pretesa carenza di competenze specialistiche, conoscenza dei nominativi dei candidati prima della fissazione dei criteri, sorteggio delle tracce effettuato da un solo candidato, accessi al sistema informatico di gestione del concorso): per il TAR si tratta di modalità conformi al D.P.R. 487/1994 e coerenti con l'esigenza di speditezza e trasparenza delle procedure, senza alcuna lesione dell'anonimato o della par condicio tra i concorrenti.

La sentenza, che respinge anche i motivi aggiunti proposti dal ricorrente, condanna l'ing. Ferri alla rifusione delle spese di giudizio in favore sia dell'Autorità di Bacino sia del dott. Vinciguerra, nella misura di 3.000 euro ciascuno oltre accessori di legge.

Il TAR ha offerto un chiarimento importante sul significato di "funzioni dirigenziali" e sul valore delle esperienze maturate nella dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale. Una decisione che tutela anche la corretta gestione dei concorsi pubblici per posizioni di alta responsabilità, in un settore – quello della sicurezza idraulica e della pianificazione di bacino – che ha un rilievo fondamentale per il territorio.

Involved fees earner: Guido Barzazi – Barzazi Studio Legale; Cino Benelli – Benelli Cino; Francesca Busetto – Bianchini Busetto Munari;

Law Firms: Barzazi Studio Legale; Benelli Cino; Bianchini Busetto Munari;

Clients: Vinciguerra Domenico ; Ferri Michele;

IL NETWORK DI RIVISTE

Global Legal Chronicle[®]

Global Legal Chronicle[®]
France

Global Legal Chronicle[®]
United Kingdom

Global Legal Chronicle[®]
Italia



Global Legal Chronicle
(1 year subscription)

Chapter

Global Legal Chronicle

Qty

1

€120,78 | Buy Now

Price incl. VAT (€21,78)

I PIÙ LETTI

WEEK MONTH

Home > Economia > Tax & Legal > Concorso per dirigente all’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali: il TAR Veneto...

EconomiaTax & Legal

Concorso per dirigente all’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali: il TAR Veneto conferma la nomina di Domenico Vinciguerra

By **More Legal** - 23 Dicembre 2025

182



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, ha respinto integralmente il ricorso proposto dall’ing. Michele Ferri, assistito dagli avvocati Cino Benelli e Francesca Busetto, contro l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e nei confronti dell’ing. Domenico Vinciguerra assistito dall’avvocato Guido Barzazi del foro di Venezia, confermando la legittimità della procedura concorsuale per la copertura di un posto di dirigente di prima fascia dell’Area Tecnica e la nomina del dott. Vinciguerra quale vincitore del concorso.

L’ing. Ferri – già dirigente di seconda fascia in servizio presso la stessa Autorità – aveva impugnato il bando, gli atti di gara, le valutazioni della Commissione e il decreto di approvazione della graduatoria finale, contestando da un lato il possesso, in capo al dott. Vinciguerra, del requisito dei cinque anni di servizio nelle funzioni dirigenziali presso pubbliche amministrazioni, dall’altro la correttezza delle valutazioni delle prove scritte e orali, nonché vari profili di composizione e funzionamento della Commissione, fino ad arrivare alle modalità di gestione informatica del concorso.

Con una motivazione ampia e articolata, il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure. In particolare, il Collegio ha chiarito che il requisito dei “cinque anni di servizio nelle funzioni dirigenziali delle pubbliche amministrazioni” va interpretato in coerenza con l’art. 28-bis del d.lgs. 165/2001 e con la disciplina della dirigenza sanitaria: rientrano nel computo non solo gli incarichi che comportano la direzione di una struttura complessa o semplice, ma anche gli incarichi di natura professionale, consulenziale, ispettiva e di controllo propri della dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che l’esperienza svolta dal dott. Vinciguerra come dirigente ingegnere presso l’Azienda USL di Bologna è stata correttamente valutata quale servizio dirigenziale utile ai fini del bando. Il Tribunale ha inoltre ribadito l’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alle Commissioni di concorso nella valutazione delle prove, limitando il sindacato del giudice amministrativo ai soli casi di manifesta illogicità, travisamento o errore macroscopico: nel caso di specie, né alcune imprecisioni nei richiami normativi né errori di battitura negli elaborati del controinteressato sono stati ritenuti idonei a incrinare il giudizio complessivo positivo espresso dalla Commissione, anche alla luce del tempo ristretto e delle modalità informatizzate di svolgimento delle prove.

Sono state respinte anche le doglianze relative alla composizione e all’operato della Commissione (pretesa carenza di competenze specialistiche, conoscenza dei nominativi dei candidati prima della fissazione dei criteri, sorteggio delle tracce effettuato da un solo candidato, accessi al sistema informatico di gestione del concorso): per il TAR si tratta di modalità conformi al D.P.R. 487/1994 e coerenti con l’esigenza di speditezza e trasparenza delle procedure, senza alcuna lesione dell’anonimato o della par condicio tra i concorrenti.

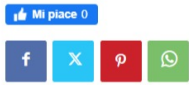
La sentenza, che respinge anche i motivi aggiunti proposti dal ricorrente, condanna l’ing. Ferri alla rifusione delle spese di giudizio in favore sia dell’Autorità di Bacino sia del dott. Vinciguerra, nella misura di 3.000 euro ciascuno oltre accessori di legge.

Il TAR ha offerto un chiarimento importante sul significato di “funzioni dirigenziali” e sul valore delle esperienze maturate nella dirigenza tecnica del Servizio sanitario nazionale. Una decisione che tutela anche la corretta gestione dei concorsi pubblici per posizioni di alta responsabilità, in un settore – quello della sicurezza idraulica e della pianificazione di bacino – che ha un rilievo fondamentale per il territorio.

Scopri tutti gli incarichi: [Guido Barzazi – Barzazi Studio Legale](#); [Cino Benelli – Benelli Cino](#); [Francesca Busetto – Bianchini Busetto Munari](#);

12/23/2025

TAGS avvocati commercialisti legal professionisti Tax triveneto



Previous article

Crediti Ricerca Sviluppo, la CGT di Treviso annulla il recupero del Fisco

Next article

Pil 2024 di Trentino e Alto Adige ribassato dall'Istat



More Legal

<http://www.morelegal.com>

More Legal testata registrata presso il Tribunale di Milano n. 347/2012.

RELATED ARTICLES

MORE FROM AUTHOR



Crediti Ricerca Sviluppo, la CGT di Treviso annulla il recupero del Fisco



Kryalos SGR cede trophy asset in via Bassano Porrone 6 a Milano



Revisione della sentenza accolta: cade l’associazione per delinquere, ridefinita la posizione sui reati fiscali



TREND NEWS



A2A e SEA: avviato l'impianto fotovoltaico a servizio dell'aeroporto di Linate



Euregio Tirolese: nel 2025 da "superare i confini" a "forti oltre..."



I Lep nella manovra 2026: Calderoli replica alle critiche



Plastic free, nel 2025 raccolti in Veneto 95.000 kg di rifiuti



Identificata la giovane donna trovata morta a Milano, è una 19enne...

Itaipress - 31 Dicembre 2025



MILANO (ITALPRESS) – Grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza, la donna trovata morta nel cortile di un palazzo in...

A2A e SEA: avviato l'impianto fotovoltaico a servizio dell'aeroporto di Linate

Itaipress - 31 Dicembre 2025



MILANO (ITALPRESS) – È entrato in esercizio il nuovo impianto fotovoltaico di Milano Linate, realizzato dal Gruppo A2A, all'interno dello scalo di SEA, società...